



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

103ª Seduta pubblica – Lunedì 17 luglio 2023

Deliberazione legislativa n. 15

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE”.
(Progetto di legge n. 188)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste*” (deliberazione della Giunta regionale n. 4/DDL del 7 marzo 2023);

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marco ANDREOLI*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l’anno 2023, in continuità con l’indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l’approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Terza Commissione consiliare permanente.

Nello specifico il testo del disegno di legge è suddiviso in nove capi.

Il capo primo, composto dal solo articolo 1, interviene in materia di agricoltura con una disposizione che apporta delle modifiche all’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, al fine di istituire l’elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall’articolo 13 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e promuoverne l’interazione e il collegamento con i soggetti pubblici che realizzano attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse

agrario e naturalistico iscritti nell'apposito elenco previsto dal comma 1 del medesimo articolo 69.

Il capo secondo, composto dagli articoli da 2 a 12, detta disposizioni in materia di caccia ed è a sua volta suddiviso in due sezioni.

La prima contiene disposizioni di modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

La seconda contiene norme di modifica all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".

La prima sezione, composta dagli articoli da 2 a 11, prevede come alcuni di essi siano diretti a correggere errati riferimenti normativi interni, causati dalla stratificazione normativa che si è venuta a creare a seguito di interventi normativi di riallocazione in capo alla Regione delle competenze prima affidate alle Province, ovvero ad operare interventi di riallineamento dell'assetto di competenze fra organi di indirizzo e organi di gestione. Altri articoli della medesima sezione contengono, invece, disposizioni di adeguamento ordinamentale che sono dirette vuoi ad apportare le modifiche ritenute necessarie da un punto di vista operativo, come emerse dalla prima esperienza applicativa del nuovo strumento di pianificazione faunistico venatoria (la legge regionale n. 2 del 2022), vuoi per recepimento di mutamento del quadro normativo statale che ha inciso o in modo specifico e puntuale su istituti già previsti e disciplinati dalla legge regionale di settore, ovvero in modo indiretto, mutando il complessivo quadro di riferimento nel quale si inserivano previsioni ed istituti risalenti alla stesura originaria della legge regionale n. 50 del 1993.

In particolare: l'articolo 2 adegua all'attuale contesto normativo ruolo e funzioni della Commissione regionale faunistico-venatoria, atteso il sopravvenire di un diverso quadro normativo statale di riferimento che presidia le esigenze e le funzioni cui la Commissione era originariamente preposta, prevedendo, in coerenza con la sua nuova configurazione, anche la partecipazione ad essa di un comandante di Polizia provinciale individuato d'intesa tra le Province e la Città metropolitana di Venezia.

Gli articoli 3 e 4 apportano delle modifiche alla legge regionale 50/1993 volte a distinguere le competenze fra fase istitutiva degli Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente (e più propriamente, di Oasi di protezione e di Zone di ripopolamento e cattura) affidate alla Giunta regionale e la fase della definizione della disciplina gestionale degli istituti, ivi inclusa quella della individuazione dei soggetti gestori, affidate alla dirigenza.

L'articolo 5 adegua alla normativa statale sopravvenuta (comma 447 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha innovato, anche sotto il profilo delle competenze regionali, la disciplina dell'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica" della legge statale 157 del 1992, costituente norma di riferimento per la materia.

L'articolo 6 è ascrivibile agli interventi volti a correggere errati riferimenti normativi interni.

L'articolo 7 da un lato è ascrivibile agli interventi volti a correggere errati riferimenti normativi interni, e dall'altro interviene sulla disciplina delle distanze degli appostamenti dagli istituti di tutela (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici e Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e dispone di circoscriverne la applicazione all'istituto degli appostamenti fissi e così ovviando a difficoltà di interpretazione ed applicazione poste dalla norma in questione che ha dato luogo a diversità di lettura sul territorio, anche in sede di

esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte degli organi preposti, optando per una delle diverse, possibili opzioni interpretative della norma.

L'articolo 8 oltre a correggere un refuso, chiarisce, sulla base della prima applicazione della norma, che le disposizioni, recentemente introdotte, (ovvero con la legge regionale n. 21 del 2022) e che vietano lo sparo in forma vagante all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia, non riguardano lo sparo da appostamento, che, in quanto tale, da un lato implica il consenso del proprietario del terreno su cui viene installato l'appostamento e dall'altro si risolve, come evidenziato nella relazione accompagnatoria, in una modalità di esercizio dell'attività venatoria, che per le sue caratteristiche intrinseche non incorre nel paventato rischio, la cui definizione ha presieduto alla approvazione della norma in questione, di danneggiamento degli impianti di irrigazione a goccia non interrati e disposti lungo i filari di vigneti ed uliveti.

L'articolo 9 interviene per un adeguamento e completamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente, modificando le sanzioni amministrative per chi abbatte la specie beccaccia fuori dei periodi, degli orari e delle modalità consentite ed introducendo una sanzione per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dal legislatore statale.

Anche l'articolo 10 interviene per un adeguamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente, prevedendo quale requisito per l'accesso a contributi da parte delle associazioni venatorie, il recepimento formale da parte delle stesse del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 35 ter della legge regionale 50/1993.

L'articolo 11 interviene su alcuni articoli della legge regionale 50/1993 sostituendo il generico riferimento alla Giunta regionale con quello alla struttura regionale competente per materia: e ciò in chiave di riallineamento dell'assetto di competenze fra organi di governo e dirigenza.

La seconda sezione del Capo secondo, composta dal solo articolo 12, apporta delle modifiche alla relazione Allegato C al Piano faunistico venatorio, conseguenti alle modifiche apportate alla legge regionale 50/1993 con la proposta contenuta agli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge, al fine di chiarire che la Giunta regionale oltre ad istituire le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento provvede alla loro disciplina.

Il Capo terzo, composto dagli articoli da 13 a 15, riguarda le materie della pesca e delle acque interne.

L'articolo 13 modifica una disposizione transitoria contenuta nella legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, concernente il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, attesa la necessità di tener conto della recente approvazione, da parte della Giunta regionale, della Carta ittica, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, che detta delle specifiche disposizioni sulle concessioni a scopo di pesca sportiva, rilasciate attraverso la predisposizione di un apposito bando redatto sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima Carta ittica e dal nuovo regolamento regionale della pesca approvato contestualmente con la Carta Ittica. In considerazione di detti adempimenti risulta necessario prevedere, anche in funzione della tutela delle situazioni giuridiche in essere, una modifica del termine di proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica che l'articolo 2 della legge 30 del 2018 fissa sino al sesto mese successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale, portando detto termine a dodici mesi per consentire l'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle concessioni secondo il nuovo regime.

L'articolo 14, modifica diverse disposizioni della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per l'esercizio della disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" in relazione alla particolare specificità della gestione del Lago di Garda prevista dall'articolo 7 comma 2, della medesima legge regionale: trattasi nel caso di specie di intervenire per assicurare adeguata base giuridica a livello legislativo ad un intervento di definizione del nuovo regolamento per la pesca sul lago di Garda in regime di condivisione del relativo testo fra regioni e province autonome prospicienti il lago di Garda medesimo, atteso che per tale intervento normativo ed a fronte della disciplina vigente che prevede come la disciplina delle acque del lago di Garda avviene con regolamento regionale adottato dalla regione sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, necessita la definizione di un quadro di riferimento normativo ispirato a principi comuni e condivisi.

L'articolo 15, anche in considerazione di quanto detto precedentemente in ordine all'articolo 13, e configurando un intervento normativo ascrivibile, e nel contempo conseguente, al percorso di riordino delle funzioni in materia di pesca e acquacoltura come definito dalla legge regionale n. 30 del 2018 e realizzato con l'approvazione della Carta ittica regionale e del Regolamento regionale per la pesca ed acquacoltura, con la ridefinizione dell'assetto di competenze in materia, assegna all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, ed in attuazione della Carta ittica regionale, la gestione delle attività relative all'acquacoltura.

Il Capo quarto, composto dagli articoli dal 16 al 24, concerne la promozione agroalimentare e modifica la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta": trattasi nel loro insieme di norme di semplificazione per coordinamento normativo a seguito della modifica del quadro di riferimento statale o dell'Unione europea e di adeguamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente.

Gli articoli 16 e 17 attualizzano i riferimenti normativi alle leggi nazionali attualmente vigenti.

Gli articoli da 18 a 23 prevedono, nel complesso, l'istituzione di un Registro regionale delle strade come strumento di conoscenza ai fruitori del territorio e le modalità di cancellazione dallo stesso, la possibilità per le imprese enoturistiche e oleoturistiche di partecipare al Comitato promotore di una strada, alcune modifiche procedurali di semplificazione nonché l'aggiornamento della legge regionale agli intervenuti provvedimenti comunitari.

L'articolo 24 contiene una norma transitoria in ordine alla disciplina del Registro per le strade che hanno già ottenuto il riconoscimento.

Il Capo quinto, in materia di bonifica, è composto dal solo articolo 25 che prevede, in termini di norma di adeguamento ordinamentale anche sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente, una modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" prevedendo che la Giunta regionale definisca modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità, al fine di assicurarne l'efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi.

Il Capo sesto, composto dagli articoli 26 e 27, modifica due articoli della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", operando vuoi in termini di norma di

semplificazione per coordinamento normativo a seguito della modifica del quadro di riferimento regionale vuoi in termini di norma ascrivibile ad intervento di adeguamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente.

L'articolo 26 prevede che sia il direttore della struttura regionale competente per materia anziché il Presidente della Giunta regionale a rilasciare le autorizzazioni speciali per la raccolta dei funghi, trattandosi di attività meramente gestionale.

L'articolo 27 prevede che la Giunta regionale individui con cadenza almeno quinquennale l'ammontare dei limiti di contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti gestori, modificando l'attuale disposizione che fissa in legge il limite minimo e massimo non consentendo aggiornamenti se non attraverso modifiche legislative. Il medesimo articolo prevede, inoltre, al terzo comma una norma transitoria che fissa il minimo e il massimo dell'ammontare del contributo nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale.

Il Capo settimo, composto dagli articoli da 28 a 31, detta disposizioni in materia di commercializzazione dei tartufi di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi", operando in termini di norme di semplificazione per coordinamento normativo a seguito della modifica del quadro di riferimento regionale e con intervento di semplificazione dei procedimenti.

Le modifiche contenute nei quattro articoli tengono conto della diversa allocazione delle competenze amministrative e segnatamente delle attribuzioni dei Direttori di Direzione, cui spetta oggi l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, allocazione che, dalla legge regionale vigente, è posta in capo al Presidente della Giunta regionale. Dette modifiche rendono più agevoli le procedure di istanza per l'utenza e mirano a rendere più efficiente la gestione del procedimento da parte dell'Amministrazione, in linea con le esigenze di semplificazione.

Il Capo ottavo, composto dagli articoli da 32 a 34, apporta delle modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Gli articoli 32 e 33 adeguano il testo della legge forestale regionale alle nuove disposizioni statali contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" che reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, ed alle linee guida adottate con Decreto ministeriale MIPAAF del 7 ottobre 2020.

L'articolo 34 è diretto ad allineare alla normativa nazionale vigente il regime dell'associazionismo forestale eliminando i riferimenti a leggi regionali abrogate tuttora presenti nel testo vigente. In particolare viene previsto che lo statuto di tali forme associative debba essere redatto, secondo la legislazione vigente in materia, in base alla forma prescelta di associazione e all'eventuale presenza di altri soggetti quali le imprese boschive, le imprese di trasformazione e lavorazione del legno; viene inoltre prevista l'eventuale partecipazione nella gestione consortile del demanio forestale regionale ad opera di Veneto Agricoltura, salvaguardando il ruolo dell'agenzia nel controllo della gestione forestale di proprietà regionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo nono, composto dagli articoli 35 e 36.

L'articolo 35 contiene la clausola di neutralità finanziaria con la quale si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

L'articolo 36 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 5 luglio 2023 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 188 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Pan con delega Rigo, Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Misto (Lorenzoni).

È stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan MONTANARIELLO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge è stato ben descritto nella relazione: nove capi, trentasei articoli, disposizioni in materia di agricoltura, pesca, agroalimentare, bonifica, commercializzazione di funghi e tartufi e foreste, ma a chi ha letto il provvedimento appare evidente che la parte principale è rappresentata dalle disposizioni in materia di caccia.

In sostanza si va a mettere mano alla legge regionale n. 50/1990 ed è qui, cari colleghi, la prima grande anomalia: si va a mettere mano ad una legge vecchia trent'anni ma non si ha il coraggio di intraprendere un'azione legislativa nuova, che sia attenta e puntuale, cosa che, a nostro avviso, sarebbe più consona, visto che stiamo parlando di una legge che funge da cornice amministrativa per tutto ciò che riguarda la caccia, il prelievo e la protezione della fauna selvatica. Se in quest'ultimo anno avessimo avuto una gestione brillante, potrebbe risultare normale non toccare la legge regionale n. 50 in un ordinamentale, ma quantomeno parlare di caccia e farlo con sobrietà, senza tentare, ad esempio come avete fatto con l'articolo 6 del testo iniziale, a togliere i limiti, anzi mettere un limite superiore di calibro nelle zone lagunari e vallive. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 50/1990 avevate chiesto al di sopprimere le parole “e non inferiore al 20”, provando a sostenere che la scelta del calibro è lasciata al cacciatore sulla base delle caratteristiche della fauna tipica del territorio lagunare e vallivo, con particolari caratteristiche geomorfologiche delle consuetudini e tradizioni locali: quindi adesso spariamo in base alle tradizioni locali. Questo però cozzava con la normativa statale, la legge n. 157 del 1992, che percepisce ed attua la Convenzione di Parigi del 1950, introdotta nel nostro ordinamento nel 1978, e l'emendamento è stato ritirato. Ma, se il buongiorno è questo, il prossimo anno cosa ci dobbiamo aspettare, bazooka e fucili a canne mozze?

Non possiamo non ricordare le nostre battaglie sui bandi ritardatari, così come le battaglie sulle richieste di rendicontazione inviate poche ore dopo aver comunicato ai soggetti l'ammissibilità del progetto al bando in favore delle associazioni venatorie: è grazie a noi che avete prorogato le scadenze. Ricordiamo anche il ritardo dell'iter istruttorio del bando di cui alla delibera di Giunta regionale n. 968 del 2021, bando con cui si disponeva lo stanziamento di fondi regionali a favore delle associazioni

venatorie ai sensi del 39-bis della 50, e l'essere stati più volte cassati dal TAR nonostante noi, in modo ripetitivo, ogni anno, sottolineavamo sempre gli stessi errori sul calendario faunistico-venatorio. Ricordiamo infine le comunicazioni al sabato pomeriggio per le vie brevi sulla sospensione della giornata di caccia, a gennaio 2023. Arriviamo a oggi: è vero che le leggi devono essere sempre migliorate e adeguate, però in questo momento la priorità del settore sta nel superare lo stallo in cui si trova il Piano faunistico venatorio. Il Piano, approvato più di un anno fa, è ancora per buona parte monco di normativa: non sono stati emanati i regolamenti applicativi della caccia in zona Alpi, della caccia di selezione, dell'albo dei cani da traccia, delle zone di addestramento cani e delle gare cinofile, per non parlare poi della parte che riguarda gli istituti privati, la cui regolamentazione è ferma al 2007 ed è stata oggetto di un'interrogazione anche del collega Zanoni.

La legittimità del nostro Piano faunistico venatorio è poi messa in discussione da ben quattro ricorsi, di cui due al TAR Veneto. Non si può dimenticare il caos vissuto durante la scorsa stagione venatoria, addirittura con i due ricorsi presentati alla Corte costituzionale, tutti già discussi e ad oggi in attesa di sentenza. C'è il rischio concreto di vedersi invalidata la pianificazione prevista per la zona delle Alpi, una delle più sensibili e delicate sotto il profilo ambientale e sociale, al pari della zona lagunare e valliva o addirittura del Piano intero. I nodi sono vari, a partire dalla correttezza delle nomine nei Comitati direttivi degli ATC e dei comprensori alpini e dal fatto che questi si ritrovino tuttora commissariati.

Manca inoltre un piano organico per il controllo della peste suina africana, nonostante il mondo venatorio abbia già espresso da tempo l'intenzione di mettere a disposizione i propri volontari. Si tratta di criticità per le quali in molte occasioni abbiamo dovuto, per poter capire, per poter quindi fare delle proposte, fare delle interrogazioni alle quali vengono date risposte spesso evasive. Manca il confronto con le associazioni venatorie e con tutti gli stakeholder che gravitano intorno a questo mondo. Viene dunque facile pensare che anche questa proposta di modifica della legge 50 sia carente di condivisione e quindi bisogna avviare un iter di audizioni con le associazioni venatorie, a nostro avviso, ma anche con le Polizie provinciali e volontarie.

Noi oggi siamo pronti ad integrare il progetto di legge con un articolato quadro emendativo, che nasce dall'ascolto del territorio e non dalla desiderata dei palazzi, perché vi posso garantire che tutti gli emendamenti che noi oggi portiamo sono figli e frutto dell'ascolto del territorio, cosa che voi non avete fatto, tant'è che questa cosa è stata ribadita allo stesso Assessore dalle associazioni venatorie in maniera trasversale o in ordine sparso, ovviamente non dal sottoscritto.

Da parte nostra, cari colleghi, come abbiamo fatto nel passato, daremo il contributo affinché i cittadini che svolgono una corretta attività venatoria trovino nelle Istituzioni un interlocutore attento, capace di ascoltare, e non un rigido burocrate, perché alla fine di questo si tratta.

Il Piano faunistico l'abbiamo voluto anche noi sotto molti aspetti, migliorandolo insieme, condividendo alcuni pezzi di strada ed altri no, ma con il risultato che è diventato il Piano faunistico venatorio di tutti, ragion per cui noi oggi lo pretendiamo con ferma convinzione e leggera timidezza. È lì da oltre un anno applicato al suo 40% forse, giace in un contesto difficile della gestione venatoria, che trova poche risposte anche nella parte amministrativa, oltre che politica.

In questo orizzonte noi oggi pretendiamo di avviare anche con questo ordinamentale uno strumento arrivato, seppur con affanno e difficoltà, dopo decenni, con innumerevoli proroghe avvenute tutte con le scuse più disparate. È il Piano

faunistico venatorio di tutti, di quest'Aula. Gli atti ispettivi dell'ultimo anno in Terza Commissione dicono tutto, non serve ripeterci.

Per questo noi oggi consideriamo privo di ogni senso logico concepire come a cantiere aperto progettiamo strade nuove, ovvero, a situazione del Piano faunistico come appena descritta, mettiamo mano alla legge regionale n. 50.

Ci chiediamo se abbiate a cuore la caccia oppure i cacciatori siano una categoria da mungere ai fini elettorali e che poi mettete in difficoltà con il vostro operato quotidiano, cosa di cui si stanno accorgendo anche loro, altrimenti non avrebbero fatto le rimostranze che hanno fatto in persona all'Assessore qualche giorno fa.

Un passaggio importante nella nostra manovra emendativa di questo ordinamentale, che nasce da un ascolto delle categorie dal territorio, è quello dove scongiuriamo di portare in capo alla gestione tecnica alcuni passaggi che risultano assai importanti. Toglierci alla Giunta può avere una logica in altri contesti, ma oggi i tempi non sono ancora maturi per farlo. Assessore Corazzari, vogliamo essere buoni nel dire che non è il caso di appesantire ancora gli uffici che hanno del lavoro arretrato da fare.

Il Capo IV, un capo tranquillo, "Disposizioni in materia di promozione agroalimentare" contiene alcune modifiche che sostanzialmente sono un semplice aggiornamento di riferimento alla norma nazionale che è cambiata, e, in soldoni, non modifica nulla della normativa.

C'è un aggiornamento per quanto riguarda la legge legata all'agriturismo: l'istituzione del Registro delle strade del vino e di altri prodotti, al fine di valorizzare parte di quelle che sono le ventuno strade presenti in Regione, perché alcune vanno bene, mentre altre sono in grande difficoltà.

Vi è una serie di adeguamenti rispetto alle modifiche precedenti, come l'enoturistica e l'oleoturistica all'interno del comitato promotore. Le aziende enoturistiche ed oleoturistiche sono di recente introduzione attraverso la legge nazionale, quindi chiaramente la legge regionale, che è del 2000, deve prevedere queste strutture al loro interno.

Dei chiarimenti sugli adempimenti, come dicevamo, delle strade del vino da adempire per il mantenimento del Registro regionale, tra cui appunto le modalità per la sospensione o la revoca. Introduce anche per le strade del vino la possibilità di associarsi tra loro al fine di economicizzare gli interventi anche per un utilizzo più efficace delle risorse. Oggi, infatti, il grande problema è che alcune di queste realtà pare siano scarse di risorse e facciano fatica ad avere anche la gestione delle aziende agricole. Ovviamente non è un ragionamento, se li ascoltiamo, che vale per tutti. Interviene poi una modifica sulle iniziative che possono essere di supporto regionale. Prima le iniziative di promozione erano legate a un materiale informativo pubblicitario, cosa abbastanza obsoleta, oggi si introducono iniziative di promozione e comunicazione anche in forma digitale.

Vi è, poi, la norma transitoria, all'articolo 24, che identifica una modalità semplificata per quanto riguarda il poter accedere all'iscrizione regionale delle strade del vino. Stessa cosa sulle foreste, ci sono degli adeguamenti.

Arriviamo al Capo V. Si arriva all'articolo 25 e, cari colleghi, vi chiedo di prestare un po' di attenzione. Apprendiamo dalla relazione allegata quanto segue: "vedendo le difficoltà operative riscontrate negli ultimi anni dagli Uffici regionali e dai Consorzi di bonifica per garantire il rispetto delle disposizioni in materia contabile e quelle in materia di lavori pubblici, motivando la necessità di definire una disciplina semplificata – ricordate bene, semplificata – specifica per la gestione dei contributi regionali di minore entità la realizzazione di interventi sulle opere pubbliche di bonifica

e di irrigazione con il carattere di urgenza e indifferibilità, l'introduzione del nuovo comma all'articolo 29 della legge regionale n. 12/2009 risulta indispensabile per garantire l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure in essere, garantendo omogeneità e trasparenza". Questo si evince dalla relazione allegata.

Oltretutto, i Dirigenti ci dicono che tutto ciò serve ad evitare le corse in pochi mesi, è inutile che ogni volta arrivino i soldi, arriviamo agli ultimi quattro mesi e si debbano fare le opere che la Giunta e il presidente Zaia chiedono, ma con solo quattro mesi per realizzarle. Questo, insomma, ci dicono i Dirigenti in Commissione, è tutto a verbale. Allora cosa propone questo pdl? Viene Inserito l'articolo 5-ter dopo il comma 5-bis, "La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità, al fine di assicurarne l'efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi". I Dirigenti in Commissione hanno chiaramente detto che è una questione di semplificazione, ma qui la girate dicendo che viene fatto per una questione di urgenza su alcuni interventi. Riportando il verbale in calce i tecnici in Commissione hanno detto che, per cercare di raggiungere i risultati che gli vengono, tra virgolette, imposti, vogliono cercare di dare una svolta e semplificare il procedimento che consente ai lavori di poter, qualora classificati di modesta entità, essere realizzati tempestivamente.

All'articolo 29 della legge sulla bonifica si prevede infatti che la Giunta possa, per i lavori di modesta entità, dare disposizioni per garantire la tempestività della realizzazione dell'intervento. E ci fanno anche un esempio. Dicono: se un cantiere viene allagato per qualsiasi motivo e il responsabile del procedimento deve dare disposizioni perché i lavori vengano interrotti, le attuali disposizioni impongono che su quel provvedimento del responsabile del procedimento deve essere acquisito un visto del Genio civile. Questo comporta naturalmente tempo e comporta la necessità di attese che non sono conciliabili al momento attuale, con le velocità delle spese per garantire quell'efficacia e quell'efficienza nell'azione amministrativa che la Regione vuole darsi.

Capite bene che nell'articolo scrivete che quando ci sono urgenze di minima entità, tra l'altro non è specificato cosa si intende di minima entità, bisogna fare questo tipo di procedura. Peccato che però i Dirigenti ci vengano a dire che "Siccome la Giunta ci dà degli obiettivi, abbiamo solo quattro mesi da quando ci date i soldi, noi dobbiamo trovare un modo per fare prima". Allora è un tema di semplificazione, non è un tema di urgenza. Dovreste avere il coraggio di individuare, magari mettendo mano alla legge che è del 2009, delle procedure diverse e non nascondere sempre dietro all'urgenza il fatto che si consegna una delega in bianco alla Giunta dove si dice che può intervenire in maniera extra procedimento ordinario. L'abbiamo visto sulle scuole, l'abbiamo visto sulla Protezione civile, adesso lo vediamo anche nei Consorzi di bonifica. Madama la marchesa, chiudiamo il Consiglio, diamo la delega alla Giunta, facciamo stile Rais, e così anche sui Consorzi di bonifica non toccheremo più palla come Consiglieri. Alla faccia delle audizioni! Non facciamole fare più in Commissione, Assessori, fatevele in Giunta, così almeno ci risparmiate quei lunghi ma interessanti pomeriggi che ci portano a essere interlocutori improduttivi, visto quanto tentate di fare.

Su questo nulla quaestio. Si può condividere, però, Assessori, cosa si intende quando dite "interventi urgenti e indifferibili di minore entità"? Nei commi precedenti sempre dell'articolo 29, non vi sono tetti o cifre se non al comma 4, che dice "la Giunta concede contributi nella misura massima del 100%, in quanto ai lavori pubblici di interesse regionale previsti nei piani regionali di bonifica e di tutela del territorio". Il

5-ter però non ci dice qual è l'importo di questa cambiale in bianco che firmiamo alla Giunta. Ci dice però che possiamo dare il 100%.

In maniera saggia proviamo a vedere se nella stessa legge del 2009 ci sia qualcosa di più chiaro, e, scorrendo, vediamo che all'articolo 32 si dice: "Concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche". L'articolo 1 dice che concorre. Il 2 che "per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede annualmente ai Consorzi di bonifica un finanziamento nella misura massima del 15% delle entrate di ciascun Consorzio, derivanti dalla complessiva contribuzione consortile, come documentata nel bilancio consultivo dell'esercizio precedente approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 18 del 1993 e successive modificazioni". Questo ci dice qualcosa, ma non ci dà un tetto, non ci dice cosa intendete voi con queste parole che in realtà risultano essere un passe-partout.

Il 3 parla del finanziamento al comma 2, parla della tabella dell'Allegato C, dove vengono messi i Consorzi in quota. Il 4 dice che c'è una cadenza biennale per la tabella.

Il 5 ritorna a parlare di risorse e dice: "la Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al 10% della somma stanziata in bilancio per le spese di gestione e di manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione, da destinare alle esigenze dei Consorzi di cui ai commi 2 e 3", però non dà tetti, non fa riferimenti normativi ad altre leggi che possono dare dei tetti, come potrebbero essere, ad esempio, le somme urgenze nei lavori pubblici, il Codice degli appalti dei 200.000 pre e post attuale Ministro. Però non si capisce cosa si intende per interventi urgenti e che tetto debbano avere. Tutta la legge di riferimento, dove c'è solo l'articolo 32 che fa qualche accenno, non dà tetti e cifre.

Tutto ciò per dire che i contributi da gestire in modalità semplificata possono arrivare ai tetti dei commi 3 e 5 della stessa legge? Lo chiedo. I contributi che noi diamo hanno come tetto il 15% del gettito consortile, il 10% che danno sulle opere? Quali sono le regole e gli importi?

Usiamo una modalità semplificata sempre per aggirare la legge ormai vecchia di quattordici anni. Non sarebbe meglio, Assessore, fare una riflessione su una nuova legge? Perché con questi ordinamenti ogni volta aggiungiamo un comma, un bis, un punto, una virgola per andare a trovare sempre uno strumento che svilisce le competenze del Consiglio, che dà meno contezza ai Consiglieri e che dà alla Giunta mano libera, solo in questo periodo, sull'edilizia scolastica, mano libera sulla Protezione civile e ora mano libera sui Consorzi di bonifica. Staremo mica preparando il Veneto 2025 e vogliamo tutte queste mani libere senza che qualcuno capisca quello che sta per succedere? Non me ne voglia, ma mi viene il dubbio che stiamo mettendo a terra la campagna elettorale di qualcuno in Giunta, Assessore. Perché se i provvedimenti sono fatti bene, condivisi e ci sono le urgenze, dovete dirmi, cari colleghi, quando mai ci siamo sottratti dall'essere unanimi su un'urgenza.

Anche sui Consorzi di bonifica, nel giro di due mesi, come per la Protezione civile e per l'edilizia scolastica, troviamo il modo di dare una cambiale in bianco alla Giunta, magari neanche aggiungendo che ce lo venite a rendicontare, come siamo riusciti a fare per la Protezione civile nell'ordinamentale della Seconda. Mano libera.

Cari colleghi, lo dico anche a voi di maggioranza, la campagna elettorale della Giunta è partita. "Struccate il botton" (espressione dialettale), state quieti e tranquilli che qualcuno sta lavorando per il Veneto 2025. Perché, Assessore, dopo quattordici anni si rifà una legge, non si aggiunge un comma. Con ogni ordinamentale si aggiunge un comma. Infatti, se andiamo a vedere sul sito, la legge originale è completamente distorta.

In Commissione si è parlato, colleghi, di una semplificazione, andate a leggere i verbali dove i Dirigenti sono venuti a spiegarlo dicendo chiaramente che si tratta di semplificazione. Ma oggi la Giunta ci viene a dire che è fatta a carattere di urgenza, quindi Assessore, o hanno sbagliato i Dirigenti a spiegarcela, o ha sbagliato la Giunta a scriverla.

Grazie.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 36 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 29
Astenuti	n. 9

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Voti contrari	n. 9

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 35
Voti contrari	n. 10

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 31
Astenuti	n. 11

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 9

Art. 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 10

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 9

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 39
Voti contrari	n. 8

Art. 9

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 8

Art. 10

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 8

Art. 11

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 32
Voti contrari	n. 6

Art. 12

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 7

Art. 13

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 31
Astenuti	n. 8

Art. 14 e 15

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 8

Art. 16

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 8

Art. 17

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 39

Art. 18

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 2

Art. 19

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 1

Art. 20, 21 e 22

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 37

Art. 23, 24 e 25

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	39
Voti favorevoli	n.	39

Art. 26

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	38
Voti favorevoli	n.	32
Astenuti	n.	6

Art. 27

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	38
Voti favorevoli	n.	31
Astenuti	n.	7

Art. 28

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	39
Voti favorevoli	n.	32
Astenuti	n.	7

Art. 29

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	38
Voti favorevoli	n.	32
Astenuti	n.	6

Art. 30 e 31

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	39
Voti favorevoli	n.	32
Astenuti	n.	7

Art. 32

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	39
Voti favorevoli	n.	32
Voti contrari	n.	7

Art. 33

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 7

Art. 34

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 8

Art. 35

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 8

Art. 36

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 31
Astenuti	n. 8

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono aggiunti i seguenti:

"1 quinquies. È istituito l'elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare". La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al presente comma.

1 sexies. La Giunta regionale promuove l'interazione delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 1 quinquies con gli enti pubblici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 bis."

CAPO II - Disposizioni in materia di caccia

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 2 – Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione regionale faunistico-venatoria, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo di supporto in materia di gestione del patrimonio faunistico venatorio, anche in rapporto alla tutela e alla gestione delle produzioni agricole e alla salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:"

b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

"b bis) un comandante di Polizia provinciale, individuato d'intesa fra le Province e la Città Metropolitana di Venezia".

2. Conseguentemente la rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituita:

"Art. 3 - Commissione regionale faunistico-venatoria".

Art. 3 – Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27

“Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “*La Giunta regionale istituisce*” sono inserite le seguenti: “*e disciplina la gestione delle*”.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"4. La gestione dell'oasi può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole, alle Aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 29 ed ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini."

Art. 4 – Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “*La Giunta regionale istituisce*” sono inserite le seguenti: “*e disciplina la gestione delle*”.

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Durante le operazioni di cattura delle lepri è vietato l'utilizzo di botti o petardi."

Art. 5 – Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, per la tutela della fauna di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lettera h) e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo viene praticato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Giunta regionale può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge n. 157/1992, deve avvenire

sotto controllo veterinario. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria. ”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

"2 bis. I piani di controllo numerico di cui al terzo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori, prioritariamente iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini e da quelli iscritti negli istituti venatori privati delle aree interessate, che abbiano frequentato, superando apposita prova finale d'esame, specifici corsi di formazione autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, e sono coordinati dal Servizio regionale di vigilanza che può avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza di specifici corsi di formazione, superandone il relativo esame finale, autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 157/1992 può altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri".

Art. 6 - Modifica all'articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 3 comma 11 lettera a) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”, le parole: “di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8,” sono soppresse.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 dopo le parole: “*Gli appostamenti*” è inserita la seguente: “*fissi*” e le parole: “*comma 2 dell'articolo 9*” sono sostituite dalle seguenti: “*comma 4 ter dell'articolo 8*”.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. All'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “*alla lettera e), comma 6*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla lettera f), comma 5*”;

b) al comma 3 bis, aggiunto dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “*in forma vagante*” sono inserite le seguenti: “*, ad eccezione dello sparo da appostamento,*”.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera i) le parole: “*la caccia all’aspetto alla beccaccia*” sono soppresse;
- b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
“*i bis) da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale. Qualora l’infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;*
i ter) per le violazioni di cui alla lettera i bis) la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dispone come sanzione accessoria la sospensione del tesserino regionale per un anno. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni;”;
- c) dopo la lettera l) è inserita la seguente:
“*l bis) da euro 100,00 a euro 400,00 per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992;*”.

Art. 10 - Modifica all’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. All’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, inserito dall’articolo 59 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, dopo il comma 1 bis, aggiunto dall’articolo 8 comma 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” è aggiunto il seguente:

“1 ter. È requisito per l’accesso ai contributi previsti dal presente articolo il formale recepimento del codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria, di cui all’articolo 35 ter, da parte dell’associazione venatoria richiedente e la sua diffusione ai propri associati.”.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di adozione, da parte della Giunta regionale, del codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*La Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*".

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*La Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*".

3. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*La Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*".

4. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*La Giunta autorizza*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza*".

SEZIONE II - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)"

Art. 12 - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".

1. Al paragrafo 10 "Disposizioni relative all'istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027" e, ai sensi dell'articolo 11 della l. r. n. 27/2017, dai piani faunistico-venatori di province e Città metropolitana di Venezia ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 10 comma 3 della l. n. 157/1992" dell'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto capoverso le parole: "*Con il provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione,*" sono sostituite dalle seguenti: "*A seguito del provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione, con successivo provvedimento,*";

b) al sesto capoverso le parole: "*Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura,*" sono sostituite dalle seguenti: "*A seguito dell'istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento,*".

CAPO III - Disposizioni in materia di pesca

Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021", le parole: "*sesto mese*" sono sostituite dalle seguenti: "*dodicesimo mese*".

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", è aggiunto il seguente:

"4 ter. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico. A tal fine la Regione concorre alla determinazione dello sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione e sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto dell'andamento del numero medio di pescatori attivi e della superficie lacustre sottoposta a prelievo".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale

30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", dopo le parole: *"sono disciplinate"* sono inserite le seguenti: *"separatamente dalle altre,"*.

3. Al comma 8 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", dopo le parole: *"provincia di Rovigo"* sono inserite le seguenti: *"e del lago di Garda"*.

4. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dalla dall'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", le parole: *"dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1"* sono sostituite dalle seguenti: *"dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7"*.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è inserito il seguente: *"5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le acque del lago di Garda soggette a regolamentazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma 2."*

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda, il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 ter, può prevedere forme di limitazione dell'esercizio della pesca professionale".

Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

1. Dopo la lettera d quater) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è aggiunta la seguente:

"d quinquies) attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale."

CAPO IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 16 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: *"qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine"* sono sostituite dalle seguenti: *"a denominazione di origine o indicazione geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"*.

Art. 17 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: *"agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo", qualora ricadenti nelle specifiche disposizioni da questa previste"*.

Art. 18 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Disposizioni attuative."*;
- b) al comma 1 le parole: *"Con regolamento si provvede in ordine"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede"*;
- c) alla lettera a) del comma 1 la parola *"enoturistica"* è sostituita dalle seguenti: *"legata al turismo enogastronomico"*;
- d) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente: *"e bis) alla definizione delle modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle strade del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis"*.

Art. 19 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: *"dal regolamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"dal provvedimento"*;
- b) al comma 2 dopo le parole: *"industria, artigianato e agricoltura"* sono inserite le seguenti: *"le aziende enoturistiche od oleoturistiche,"*;
- c) al comma 3 le parole: *"all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164"* sono sostituite dalle seguenti: *"ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino"*;
- d) al comma 4 le parole: *"al regolamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"al provvedimento"*.

Art. 20 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“d bis) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e alle attività previste per l'anno in corso, pena la sospensione della strada del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis.”;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, la mancata trasmissione delle informazioni di cui alla lettera d bis) del comma 2 e la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino, per tre annualità consecutive, comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis”.

2 ter. I Comitati di gestione delle strade del vino riconosciute dalla Regione del Veneto possono associarsi a livello regionale per la loro promozione e valorizzazione”.

Art. 21 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. All'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino e del suo territorio, anche in forma digitale, per l'incentivazione della loro conoscenza”;

b) al comma 2 le parole: *“singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile”* sono sostituite dalle seguenti: *“, singoli o associati aderenti alle strade del vino iscritte al Registro di cui all'articolo 9 bis”;*

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale fissa i requisiti per la concessione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.”.

Art. 22 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. All'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“del relativo regolamento di attuazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“del provvedimento”;*

b) al comma 3 le parole: *“Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992”* sono sostituite dalle seguenti: *“Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni”.*

Art. 23 – Inserimento dell'articolo 9 bis alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 è aggiunto il seguente:

“9 bis. - Istituzione del Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.

1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.”.

Art. 24 - Norme transitorie.

1. Le strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”, sono iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, come introdotto dall’articolo 23 della presente legge, qualora entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge trasmettano la relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente, unitamente all’elenco aggiornato dei soci e delle attività previste per l’anno in corso.

CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 25 – Modifica all’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è aggiunto il seguente:

“5 ter. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità e comunque di importo non superiore a 500.000,00 euro, al fine di assicurarne l’efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare.”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi

Art. 26 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “*Il Presidente della Giunta regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*Il direttore della struttura regionale competente in materia*”.

Art. 27 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, come sostituito dall’articolo 8 comma 1 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale, l’ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti di cui all’articolo 2 comma 1.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:

- a) un'articolazione temporale dei limiti del contributo;
- b) l'individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti.”.

3. Nelle more dell'approvazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 come sostituito dal presente articolo, i raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

CAPO VII - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi

Art. 28 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “*Presidente della Giunta regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttore della struttura regionale competente in materia*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “*Presidente della Giunta regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttore della struttura regionale competente in materia*”.

Art. 29 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “*in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata*” sono sostituite dalle seguenti: “*indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione all'esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità*”.

Art. 30 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “*dipartimento foreste ed economia montana*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttore della struttura regionale competente in materia*”.

Art. 31 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, le parole: “*Presidente della Giunta regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttore della struttura regionale competente in materia*”.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di foreste

Art. 32 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “*della Giunta regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'autorità forestale competente per territorio*”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunta la seguente:

“c bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i requisiti tecnici previsti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018, per un importo pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“3. In deroga alle misure richieste alle lettere a), b), c) e c bis) di cui al comma 2 e fatte salve le disposizioni in materia di paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l’autorizzazione è rilasciata per i seguenti interventi:

a) realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli, interventi di protezione civile anche a finalità di antincendio boschivo, interventi per la tutela della pubblica incolumità, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;

b) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;

c) ripristino degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto dagli strumenti di gestione o pianificazione vigenti;

d) riduzione di superficie boscata non superiore ai 2000 metri quadrati in aree di pertinenza di immobili esistenti, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate nuove edificazioni o ampliate quelle esistenti;

e) recupero colturale di terreni agricoli, invasi da specie arboree e arbustive, riconosciuti abbandonati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 34 del 2018;

f) riduzione di superficie boscata richiesta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. E’ vietata la cessazione delle attività agricole e pastorali prima di dieci anni dall’autorizzazione. In caso di violazione di tale divieto la presente deroga non trova più applicazione ed i richiedenti sono tenuti ad adottare una delle misure di cui al comma 2;

g) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.”.

Art. 33 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

1. Al comma 9 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato dal comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica”, le parole: *“in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi”* sono sostituite dalle seguenti: *“in conformità ai criteri minimi nazionali di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018”.*

Art. 34 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.

1. L'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 27- Organismi di associazionismo forestale.

1. *Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018, la Giunta regionale promuove l'associazionismo fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che privati, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione e trasformazione del legname ed altri soggetti della filiera, nella forma di consorzi forestali, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile o altre forme associative, allo scopo di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali.*

2. *I proprietari che intendono costituire l'organismo di associazionismo forestale nelle forme di cui al comma 1 approvano lo statuto che, in particolare, deve stabilire:*

- a) la rappresentanza degli enti e soggetti partecipanti;*
- b) la composizione ed i compiti degli organi e la loro durata in carica;*
- c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi;*
- d) gli indirizzi amministrativi e organizzativi circa la gestione e il patrimonio dell'organismo di associazionismo forestale.*

3. *Nel caso in cui la gestione dell'organismo dell'associazionismo forestale includa anche aree del demanio forestale regionale, lo statuto deve prevedere la partecipazione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e la sua rappresentanza nella composizione dell'organo decisionale.*

4. *Dell'avvenuta costituzione dell'organismo deve essere data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla medesima costituzione."*

2. Gli organismi di associazionismo forestale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a dare comunicazione della loro costituzione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organismi di cui al comma 2 adeguano lo statuto alle disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dal comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 35 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 36 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 6

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura	16
Art. 1 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"	16
CAPO II - Disposizioni in materia di caccia	16
SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"	16
Art. 2 – Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	16
Art. 3 – Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	16
Art. 4 – Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	17
Art. 5 – Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	17
Art. 6 - Modifica all'articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	18
Art. 7 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	18
Art. 8 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	18
Art. 9 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	18
Art. 10 - Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	19
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"	19
SEZIONE II - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)"	20
Art. 12 - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".	20
CAPO III - Disposizioni in materia di pesca	20
Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25"	20

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".....	20
Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".	21
CAPO IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare	21
Art. 16 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	21
Art. 17 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	22
Art. 18 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	22
Art. 19 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	22
Art. 20 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	22
Art. 21 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	23
Art. 22 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	23
Art. 23 – Inserimento dell'articolo 9 bis alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....	23
Art. 24 - Norme transitorie.	24
CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica.....	24
Art. 25 – Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".	24
CAPO VI - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi	24
Art. 26 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".	24

Art. 27 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".	24
CAPO VII - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi	25
Art. 28 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	25
Art. 29 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	25
Art. 30 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	25
Art. 31 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	25
CAPO VIII - Disposizioni in materia di foreste	25
Art. 32 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".	25
Art. 33 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".	26
Art. 34 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.	27
CAPO IX - Disposizioni finali	27
Art. 35 - Clausola di neutralità finanziaria.	27
Art. 36 - Entrata in vigore.	27